



ECOPO S.r.l.

Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Parma

Numero REA PR- 230686

Codice fiscale, nr. iscr. Registro Imprese e P. I.V.A. 02351110347

Sede legale: Fontanellato (PR) Strada Comunale nuova nr. 1

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DECRETO
LEGISLATIVO, 8 GIUGNO 2001, N. 231
PARTE GENERALE**

APPROVATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO IN DATA 30/04/2023

Sommario

Introduzione	7
Descrizione della realtà aziendale: modello di governance e organizzazione.....	7
CAPO I	11
Parte generale: Reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001(e di leggi speciali) - Profilo normativo	11
1. Reati contro la Pubblica Amministrazione indicati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.	11
a) Malversazioni di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)	11
b) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)	11
c) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	12
d) Truffa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) ...	12
e) Frode in materia di aiuti comunitari al settore agricolo e rurale (art. 2 L. 23.12.1986 n. 898)	13
f) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	13
g) Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico o della UE (art. 640-ter c.p.)	13
h) Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) con offesa agli interessi finanziari dell’UE	13
i) Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) con offesa agli interessi finanziari dell’UE	14
j) Concussione (art. 317 c.p.)	14
k) Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) ...	14
l) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 1 c.p.)	14
m) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	14
n) Pene per il Corrotto (art. 321 c.p.)	15
o) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	15
p) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	15
q) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	15
r) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri – (art. 322-bis c.p.)	16
s) Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) con offesa agli interessi finanziari dell’UE	16
2. Reati societari indicati all’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.	17
a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali a danno della Società quotata (art. 2622 c.c.)	17
b) Impedito controllo (art. 2625 commi 1 e 2 c.c.)	17
c) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	17
d) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	18
e) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	18
f) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	18
g) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	18
h) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	19
i) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	20
j) Corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma, c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.)	20
k) Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)	20
Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.....	
l) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	20
m) Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	21

3. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento indicati all'art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001:	21
4. Delitti contro l'industria e il commercio indicati all'art. 25-bis.1, D.Lgs. 31/2001.....	22
5. Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001.	22
6. Delitti contro la personalità individuale indicati all'art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001.	23
7. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili indicate all'art. 25- quater.1, D.Lgs. 231/2001..	23
8. Reati di abusi di mercato indicati all'art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001.	24
9. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro indicati all'art. 25septies, D.Lgs. 231/2001.	24
a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.).....	24
b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	24
10. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio indicati all'art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001.	24
a) Ricettazione (art. 648 c.p.)	24
b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	25
c) Reimpiego (art. 648-ter c.p.)	26
d) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).....	26
11. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1).	27
12. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati indicati all'art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001.....	29
a) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).....	29
b) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.):	29
c) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.):.....	29
d) danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-bis c.p.):.....	29
e) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.):.....	30
f) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.):	30
g) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):	30
h) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):30	
i) diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.):.....	30
j) documenti informatici (art. 491-bis c.p.):.....	31
k) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.):31	
l) Tutela penale della sicurezza cibernetica (art. 11 L. 18.11.2019 n. 133) :	31
13. Delitti di criminalità organizzata indicati all'art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001 e Reati Transnazionali previsti dall'art. 10 della legge 146/2006	32
a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	32
b) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).....	32
c) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).....	33
d) Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste	33
e) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).....	33

f) Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 74 D.P.R. 309/90.....	33
g) Ipotesi di reato previste dall'art. 407, co. 2, lett. a) numero 5), c.p.p.	34
h) Reati transnazionali di cui agli artt. 3 e 10 legge 146/2006	34
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore indicati all'art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001.	34
a) Diffusione di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, comma 1, lettera a-bis della Legge 22 aprile 1941, n.633)	34
b) Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941, n.633).....	35
c) Fattispecie di cui all'art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n.633	35
d) Fraudolenta comunicazione o mancato assolvimento o degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n.633)	35
e) Gestione fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive (art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n.633).....	35
15. Reati ambientali indicati all'art. 25-undicies, D.Lgs. 231/2001.	36
° Ipotesi previste dal Codice penale:	36
a) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);	36
b) disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);	38
c) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);	38
d) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);	38
e) Circostanze aggravanti dei delitti associativi (art. 452-octies I e II comma c.p.).....	39
f) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);	39
g) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.):	39
° Ipotesi previste dal Testo Unico Ambiente (D. LGS. 152/2006).....	40
Ipotesi rilevanti ex art. 137 D.Lgs. 152 del 2006 (TUA):	40
a) scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (art. 137, D.Lgs. n. 152/2006):.....	40
Ipotesi rilevanti ex art. 256 D.Lgs. n. 152/2006:	41
a) gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma I, D.Lgs. 152/2006	41
b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256, III comma, D.Lgs. 152/2006	42
c) miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256, V comma, D.Lgs. 152/2006.....	42
d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari presso il luogo di produzione (art. 256 comma VI D. Lgs. N. 152/2006).....	42
Ipotesi rilevanti ex art. 257 D.Lgs. n. 152/2006:	43
Ipotesi rilevanti ex art. 258 comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006 (violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; falso in certificati di analisi o loro uso):	44
Ipotesi rilevanti ex art. 259 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti):	44
Ipotesi rilevanti ex 260 D.Lgs. 152/2006 (ora ex art. 260 quaterdecies per effetto dell'art. 8 comma 1 D.Lgs 21/2018):	45
Ipotesi rilevanti ex art. 260-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei siti):	45
Ipotesi rilevanti ex art. 279 comma V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti)	45
° Ipotesi rilevanti ex L. 7.2.1992 n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del	

Regolamento medesimo e successive modificazioni):	45
Art. 1 comma 1:	45
Art. 1 comma 2:	46
Art. 2 commi 1 e 2:	46
Art. 3 bis comma 1:	47
Art. 6 comma 4:	48
° Ipotesi rilevanti ex L. 28.12.1993 n. 549 in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. ..	48
° Ipotesi rilevanti ex D. Lgs 202/07	48
Art. 8 c.1-2 D.Lgs. 202/07 - Inquinamento doloso provocato da navi	48
Art. 9 c.1 D.Lgs. 202/07 - Inquinamento colposo provocato da navi	48
16. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria indicati all'art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001 (art. 377 bis c.p.).9	49
17. Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare indicato all'art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001 occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998); delitti in materia di trasporto o ingresso di immigrati clandestini (art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter D.Lgs. n. 286/1998) favoreggiamento della permanenza di immigrati clandestini (art. 12 comma 5 D.Lgs 286/1998).....	49
18. Delitti di razzismo e xenofobia indicati all'art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001	50
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies).....	51
20. Reati tributari D.Lgs. 74 del 2000 (Art. 25 quinquiesdecies).....	51
Art. 2 (commi 1 e 2 bis). Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.....	51
Art. 3 (Commi 1, 1 bis e 2). Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.....	51
Art. 8 (commi 1, 2 bis). Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.....	52
Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili.....	52
Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.....	52
Art. 4 Dichiarazione infedele.....	53
Art. 5 Omessa dichiarazione.....	54
Art. 10 quater. Indebita compensazione.....	54
21. Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/01).....	54
22. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01).....	55
Articolo 518-bis codice penale (Furto di beni culturali).....	55
Articolo 518-ter codice penale (Appropriazione indebita di beni culturali).....	56
Articolo 518-quater codice penale (Ricettazione di beni culturali).....	56
Articolo 518-octies codice penale (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali).....	56
Articolo 518-novies codice penale (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali).....	56
Articolo 518-decies codice penale (Importazione illecita di beni culturali).....	56
Articolo 518-undecies codice penale (Uscita o esportazione illecite di beni culturali).....	57
Articolo 518-duodecies codice penale (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).....	57
Articolo 518-quaterdecies codice penale (Contraffazione di opere d'arte).....	57
23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)	58
Articolo 518-sexies codice penale (Riciclaggio di beni culturali).....	58
Articolo 518-terdecies codice penale (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)	58

24. Responsabilità da reato per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (Art. 12, L. n. 9/2013)	58
CAPO II	58
1. Adozione di azioni che possano esimere ECOPO S.R.L. dalla Responsabilità Amministrativa	58
2. Sanzioni applicabili	60
3. Delitti tentati	61
4. Autori del reato.....	61
5. Modifiche dell'Ente derivanti da operazioni straordinarie	61
6. Accertamento della Responsabilità.....	63
CAPO III	63
Il Modello, l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e le conclusioni sulla Parte generale	63
1- Il Modello.....	63
a) Scopo del Modello.....	63
b) Reati non concretamente ipotizzabili	65
c) Struttura del Modello.....	66
d) Destinatari del Modello	67
e) Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello	67
CAPO IV	67
1. Organismo di vigilanza	67
2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	68
3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza	70
4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	71
5. Informazioni obbligatorie e deleghe	74
6. Formazione e informativa	75
7. Caratteristiche dell'informazione dei lavoratori	75
8. Caratteristiche della formazione dei lavoratori	75
9. Informativa a Collaboratori esterni e Partner	76
CAPO V	76
1. Sistema disciplinare.....	76
2. Misure nei confronti degli Amministratori.....	76
3. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner	77
CAPO VI	77
Conclusioni parte generale	77

Introduzione

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa vigente nel nostro paese in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (ente) per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte al Datore di Lavoro o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 prevede autonome sanzioni in capo all'Ente "coinvolto" dall'illecito penale di cui abbia tratto vantaggio.

L'apparato sanzionatorio è così strutturato:

- è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria;
- per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Descrizione della realtà aziendale: modello di governance e organizzazione

La ECOPO S.r.l. nasce formalmente nel 2005 come società di trattamento rifiuti liquidi in conto terzi dopo una lunga collaborazione tra la ditta Furia Srl e la ditta Rei Progetti Srl, nei 5 anni precedenti.

ECOPO è stata autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale Det. 520 del 21/02/2011 rilasciata dalla Provincia di Parma, aggiornata con Det. 27 del 04/01/2022 e Det. 3605 del 14/07/22 rilasciate da Arpae Pr, per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 5.3 All. VIII – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte II, Titolo III-bis (*"Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno"*).

L'attuale assetto dell'impianto di smaltimento rifiuti è costituito da un deposito preliminare (D15), raggruppamento preliminare (operazione D13) e da un successivo trattamento chimico-fisico (operazione D9) e trattamento biologico (operazione D8) di rifiuti liquidi speciali non pericolosi.

L'attività IPPC svolta è classificata come 5.3 *"Impianto per l'eliminazione dei rifiuti non"*

pericolosi quali definiti nell'Allegato IIA della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 t/giorno”.

L'impianto è costituito da una sezione dedicata al trattamento biologico articolata in denitrificazione, ossidazione-nitrificazione, sedimentazione e da una sezione dedicata al trattamento chimico fisico delle soluzioni acquose e dei fanghi non addensati articolata in pre-trattamento di flocculazione e addensamento quindi passaggio in filtropressa per ottenere fango in pannelli ed acqua scaricabile in pubblica fognatura.

La potenzialità massima di rifiuti dal trattare in impianto è di 99 t/giorno per un totale annuo pari a 34.000 t. (capacità massima di ritiro)

Il suo capitale sociale è detenuto al 50% dalla società FURIA s.r.l. e al restante 50% dalla società Gruppo R.E.I. s.r.l.

La società ha per oggetto sociale:

- fornitura di servizi di gestione e trasporto rifiuti speciali, gestione fanghi in conto terzi;
- intermediazione di rifiuti per conto proprio e per conto terzi;
- consulenza, assistenza e servizi in campo ambientale per le attività connesse alla gestione rifiuti in conto terzi;
- realizzazione e gestione di impianti di fognatura, depurazione acque reflue e di trattamento rifiuti in conto terzi;
- organizzazione e gestione di corsi per la diffusione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali nel campo della propria attività;
- commercializzazione dei servizi di cui sopra.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà, altresì, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura (anche al fine dell'eventuale direzione e coordinamento delle medesime) aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

L'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico. Questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile;
- per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381 comma 4 e art. 2475, ultimo comma c.c.

A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate in tutto o in parte, in via esclusiva:

- le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni di qualche tipo ai fini fiscali e previdenziali, ivi comprese le dichiarazioni per l'IVA nonché quelle per sostituto d'imposta;
- le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di tutti gli altri soggetti che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento impartendo loro le opportune istruzioni;
- le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, e così adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature e lavoro, mezzi di sicurezza del lavoro, a tal fine effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulizia e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera, alla tutela, in generale dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta, pertanto, di eseguire i dovuti adempimenti da esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le autorità e gli uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare centrale e periferica dello stato, gli enti locali e ogni altro ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'autorità di ogni ordine e grado.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per i giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

nel caso di adozione del sistema collegiale:

- al presidente del consiglio di amministrazione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;
- nel caso di adozione del sistema non collegiale:
 - a ciascun componente dell'organo amministrativo in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui detto componente dell'organo amministrativo possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della sua nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;
 - ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con tutti gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della loro nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti componenti dell'organo amministrativo possano operare con metodo congiuntivo con le predette modalità.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ECOPO S.R.L. ha adottato un Sistema Integrato di Gestione rispondente ai requisiti richiesti dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015, certificate in data 22.12.2022.

CAPO I**Parte generale: Reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001(e di leggi speciali) - Profilo normativo**

In conformità al principio di legalità richiamato dall'art. 2 del D.Lgs. 231/2001, le fattispecie di reato allo stato rilevanti, al fine di configurare la responsabilità amministrativa della società, sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore.

Queste, per comodità espositiva, possono essere suddivise nelle seguenti categorie, enucleate negli artt. 24-25-*duodevicies* del D. Lgs. 231/01, nell'art. 10 della legge 104/2016, in relazione ai cc.dd. "Reati Transnazionali", nell'art. 12, L. n. 9/2013 in relazione agli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, nell'art. 2 L. 23.12.1986 n. 898 in relazione alle frodi in materia di aiuti comunitari al settore agricolo e rurale

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione indicati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.**a) Malversazioni di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, qualunque soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, dopo avere ricevuto sovvenzioni, finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, destinati alla realizzazione di uno o più finalità, non li destina alle finalità previste¹

b) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)²

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o

¹ Questa fattispecie di reato, compresa la sua rubrica, sono state modificate ad opera dell'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*»

² Rubrica così modificata dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.*»

erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. In questo caso, contrariamente a quanto accade per l'integrazione della fattispecie descritta al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. L'ipotesi di reato in parola è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, poiché si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.³

c) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie sanziona chiunque commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali assunti con lo Stato, con altro Ente pubblico, con l'Unione Europea ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Il delitto risulta aggravato nel caso in cui la fornitura concerna:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

d) Truffa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Siffatta ipotesi di reato è integrata nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

³ dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica a quella disposta dal suddetto D.L. n. 4/2022 era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 4/2022 era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».

e) Frode in materia di aiuti comunitari al settore agricolo e rurale (art. 2 L. 23.12.1986 n. 898).

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Tale ipotesi di reato ricorre anche quando l'erogazione riguardi le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi.

f) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa ex art. 640 c.p. (Truffa) riguardi contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Dunque, per la sua realizzazione è necessario che si pongano in essere artifici o raggiri (ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici).⁴

g) Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico o della UE (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, per sé o per altri, arrecando danno a terzi.

h) Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) con offesa agli interessi finanziari dell'UE

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio si appropri di denaro o altra cosa mobile di cui abbia il possesso e/o la disponibilità per ragioni connesse al suo ufficio o servizio quando il fatto illecito offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Nessuna responsabilità amministrativa dell'Ente è prevista in caso di peculato d'uso (art. 314 comma 2 c.p.).

4 Articolo modificato dall'art. 28-bis, comma 1, lett. d), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica a quella disposta dal suddetto D.L. n. 4/2022 era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, AGGIORNATO abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 4/2022 era il seguente: «La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.»

i) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) con offesa agli interessi finanziari dell'UE

Il Pubblico ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

j) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato ricorre nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Rispetto alla struttura ed all'ambito di operatività di ECOPO S.R.L. questa ipotesi di reato potrebbe realizzarsi solo nel caso in cui un soggetto operante per la società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, e sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società.

k) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Ricorre nel caso in cui un pubblico ufficiale riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio. È connaturata a questa fattispecie di reato la esistenza di un patto scelerato tra privato e pubblico ufficiale. Entrambi hanno intenzione di raggiungere un vantaggio. La fattispecie rileva anche con la semplice promessa della dazione di denaro o altra utilità. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

l) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

m) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, induca taluno senza costringerlo a dare o promettere denaro o altra utilità. Trattasi della cosiddetta concussione per induzione che differisce dalla corruzione per costrizione di cui all'art. 317 c.p. Infatti, in questo caso è punibile ai sensi dell'art. 319-quater, secondo comma, c.p. anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità che nell'ipotesi di cui all'art. 317 c.p. riveste invece la qualità di persona offesa dal reato.

Pertanto, la sua configurabilità in concreto avrà tratti simili a quelli della corruzione quando il reato è commesso dal soggetto che dà o promette utilità. La citata condotta risulta aggravata nel caso in cui il fatto abbia offeso gli interessi finanziari dell'UE ed il danno o il profitto siano superiori ad € 100.000,00.

n) Pene per il Corruptore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano a chiunque dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. Trattasi di ipotesi di reato a c.d. "concorso necessario".

Tale fattispecie estende la responsabilità per i fatti sopra indicati anche al soggetto che pone in essere l'atto corruttivo. Quest'ipotesi risulta particolarmente rilevante negli Enti di natura privata. In particolare ECOPO S.R.L. potrebbe essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 qualora un soggetto apicale o sottoposto corrisponda o anche solo prometta al Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio del denaro o altra utilità facendole conseguire un interesse o un vantaggio alla società.

o) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato è integrata nel caso in cui un qualsiasi soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

p) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Le ipotesi di reato previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

q) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Per effetto di tale norma, le disposizioni degli articoli 318 (Corruzione per atto d'ufficio) e 319 (Corruzione per atto contrario) si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

r) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri – (art. 322-bis c.p.)

Le ipotesi di reato previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma (codice penale) e 323⁵ sono applicate ai membri delle Istituzioni comunitarie europee, ai funzionari e agli agenti delle Istituzioni europee e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, a tutte le persone che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e infine a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Per effetto del D.Lgs. n. 75/2020 (attuativo della c.d. Direttiva PIF) la norma in questione si applica anche ai soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito degli Stati non appartenenti all'Unione Europea quando la condotta offende il patrimonio dell'Unione.

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio" dispone: *"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni"*.

s) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) con offesa agli interessi finanziari dell'UE

L'ipotesi in esame si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurino a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechino ad altri un danno ingiusto allorché i fatti sopra menzionati offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

⁵ Ipotesi di reato presupposto, riferita solo ai soggetti indicati nell'ipotesi di cui all'art. 322 bis c.p., inserita ad opera dell'art. 1 comma 1, lett. a) D. L.vo 4 ottobre 2022 nr. 156

2. Reati societari indicati all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.**a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali a danno della Società quotata (art. 2622 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per l'appartenenza dei soggetti attivi del reato a una società quotata (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.). Questi reati si realizzano:

- tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni;
- mediante l'omissione, nei documenti su indicati, di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società al quale essa appartiene. La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi. Si precisa che:
 - le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; - la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
 - il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

b) Impedito controllo (art. 2625 commi 1 e 2 c.c.)

Tale fattispecie di reato si realizza allorché viene impedito od ostacolato, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

c) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le

regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

d) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

e) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

f) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

g) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. (interessi degli amministratori).

“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni

interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.”

Soggetti attivi del reato sono l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

h) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Le seguenti condotte integrano la fattispecie di reato in parola:

- a. formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, comma 3, c.c. della valutazione

dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

i) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si evidenzia che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

j) Corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma, c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.)

La corruzione tra privati ricorre quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

L'illecito penale rileva anche se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

L'integrazione della fattispecie è realizzata anche quando il soggetto, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate in precedenza.

È il caso della consegna di denaro ad un preposto di una società (per esempio, al responsabile degli acquisti di ECOPO S.R.L.) per far sì che vengano acquistati determinati beni dal soggetto "corruttore", preferendolo così ad altri fornitori che avrebbero fornito lo stesso bene ad un prezzo più vantaggioso o con caratteristiche qualitative migliori.

k) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

l) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

m) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

a. la prima si realizza:

i. attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;

ii. mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati da ECOPO S.R.L. per conto di terzi;

b. la seconda si realizza:

i. con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

3. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento indicati all'art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001:

a) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).

b) alterazione di monete (art. 454 c.p.);

c) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

d) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

e) parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art. 458 c.p.);

f) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

g) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- h) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- i) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- j) Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- k) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

4. Delitti contro l'industria e il commercio indicati all'art. 25-bis.1, D.Lgs. 31/2001.

- a) turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
Può essere realizzato da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero utilizzi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Il reato è punito, a querela della persona offesa.
- b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
Ricorre tale ipotesi di reato per chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia
- c) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- d) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- e) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- f) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- g) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- h) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

5. Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001.

- a) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- b) assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- c) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- d) organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- e) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquies c.p.);
- f) finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- g) sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- h) condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- i) confisca (art. 270-septies c.p.);
- j) associazioni antinazionali (art. 271 c.p.);
- k) illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale (art. 273 c.p.);

- l) illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale (art. 274 c.p.);
- m) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- n) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- o) atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- p) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- q) istigazione a commettere alcuno dei delitti, non colposi, previsti dal Titolo I (Dei delitti contro la personalità dello Stato), Capo I (Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato) e Capo II (Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato) (art. 302 c.p.)
- r) art. 2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo siglata a New York il 9 dicembre 1999
- s) ulteriori leggi speciali.

6. Delitti contro la personalità individuale indicati all'art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001.

- a) riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- b) prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- c) pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- d) detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- e) pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- f) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- g) tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- h) alienazioni e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- i) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- j) adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

7. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili indicate all'art. 25- quater.1, D.Lgs. 231/2001.

La fattispecie di riferimento è quella prevista dall'art. 583 *bis* c.p. in virtù della quale sono punite le seguenti condotte:

- a) quella posta in essere da chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili.
 - b) quella posta in essere da chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nella precedente lettera a), da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente,
- Ai fini della integrazione della fattispecie in questione si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

La condotta assume rilevanza anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino

italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

8. Reati di abusi di mercato indicati all'art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001.

- a) abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998);
- b) manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998).

9. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro indicati all'art. 25septies, D.Lgs. 231/2001.

a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si versa nell'ipotesi rilevante ex D. Lvo 231/01 allorquando la morte di un soggetto sia avvenuta per colpa consistita nella violazione della normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Anche per tale ipotesi è bene evidenziare che essa ricorre quando un soggetto procuri ad un altro una lesione personale con colpa che, per quanto rileva ai fini dell'applicabilità della responsabilità ex D. Lvo 231/01, consista nella violazione della normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Inoltre, rilevano solo le ipotesi di lesioni gravi o gravissime.

Sono gravi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

10. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio indicati all'art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001.

a) Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri

un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare.

L'interesse tutelato dall'articolo 648 c.p. è l'incriminazione di traffici lucrosi e che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti e contravvenzioni che abbiano i citati limiti edittali di pena. Si precisa che:

- il presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto, od una contravvenzione (avente i predetti limiti edittali di pena) anteriori, ma non è necessario che tale reato sia giudizialmente accertato nei confronti dell'autore del reato. A tal proposito, infatti, ai fini della responsabilità per ricettazione, basta che il fatto della provenienza illecita delle cose acquistate, ricevute od occultate, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione, anche se rimanga ignoto l'autore del delitto principale;
- l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa prevista è comprensivo di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del reato presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (ricezione, acquisto, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene);
- è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue il pieno possesso della cosa.

Si tratta di un reato comune, perché può essere commesso da chiunque, e di danno, in quanto richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto. Inoltre, è un reato di evento ed a forma libera, poiché la condotta tipica non è prestabilita dal legislatore.

L'elemento psicologico del reato è quello del dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.

Il reato presupposto trova applicazione anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Consiste nella condotta di chi, al di fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si precisa che:

- accanto a condotte "tipiche" di riciclaggio (sostituzione e trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa), il legislatore affianca condotte "atipiche", cioè non qualificate e ricondotte ad unità attraverso la previsione di una finalità comune:

quella di essere volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni che ne costituiscono l'oggetto;

- ciò che comunque caratterizza e qualifica tale reato è che si tratta di attività, sia quelle "tipiche" della sostituzione e del trasferimento, sia quella "atipica" del compimento di "altre operazioni", dirette ad ostacolare l'identificazione dei beni di provenienza delittuosa. L'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene è, infatti, proprio l'elemento caratterizzante le condotte del reato di riciclaggio.

c) Reimpiego (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato e dai casi previsti dagli articoli precedenti 648 e 648 *bis* c.p., impiega in attività economica o finanziaria denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Si precisa che:

- se con il riciclaggio si puniscono le condotte che mirano a "ripulire" i proventi illeciti, recidendo il loro collegamento all'attività criminosa [delittuosa] da cui sono derivati, onde impedire l'accertamento di tale provenienza, con la previsione sanzionatoria dell'articolo 648-ter c.p. si vuole reprimere, invece, residualmente, il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, in precedenza "ripuliti";
- il termine "impiego" rimanda ad una nozione volutamente non tecnica, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di "utilizzazione" e/o di "investimento" dei capitali illeciti, con l'unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie;
- la norma vuole chiaramente sanzionare solo l'introduzione nel mercato dei profitti illeciti, sia per impedirne il consolidamento in capo agli autori dei reati, sia per evitare le turbative sul piano della libera concorrenza che deriverebbero dall'ingresso di fonti di finanziamento illegali.

d) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Rileva la condotta di chi avendo commesso un delitto, ovvero una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa. Si precisa che:

- il reato è commesso, a differenza del riciclaggio, dallo stesso soggetto che ha commesso il reato-fonte dell'utilità economica re-impiegata;
- la mera utilizzazione del denaro, o del bene di provenienza illecita, non è penalmente rilevante ed è necessario, perché lo sia, anche un'attività di occultamento o

comunque di sviamento idoneo ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;

- si applicano comunque le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1.cp., se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose)
- ai fini della configurabilità di una responsabilità per ECOPO S.R.L. è necessario che la condotta illecita sia commessa nell'interesse o a vantaggio della società e non per occultare profitti propri ottenuti dai soggetti apicali o sottoposti all'altrui direzione per reati commessi nel loro interesse.

11. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1).

In data 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 in attuazione della legge delega 22 aprile 2021, n. 53 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea". In particolare, tale intervento si è reso necessario per adeguare la normativa nazionale alla direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dedicata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il decreto, composto di sei articoli, si pone l'obiettivo di aggiornare gli strumenti di lotta alle predette frodi, modificando alcuni articoli del codice penale, aggiornando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente e rafforzando gli strumenti di cooperazione con le istituzioni europee (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 – G.U. 29 novembre 2021, n. 284, Suppl. ord. n. 40, entrato in vigore in data 14 dicembre 2021).

I delitti-presupposto previsti dall'art. 25-octies del D. Lgs 231/01 sono stati inseriti per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

Per meglio comprendere la portata e l'impatto di tale previsione sul modello organizzativo c.d. 231/01 è bene riprendere alcune norme definitorie collocate all'interno della novella.

L'art. 1, rubricato "Definizioni", dispone che:

Agli effetti della legge penale si intende per:

- a) strumento di pagamento diverso dai contanti: un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
- b) dispositivo, oggetto o record protetto: un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- c) mezzo di scambio digitale: qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2,

lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;

d) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Rilevano quali delitti presupposto previsti dal codice penale, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante, le seguenti fattispecie di reato:

- l'art. 493 ter c.p. *“Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”* per il quale è punita la condotta di chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Analoga rilevanza hanno le condotte di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti prima citati, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- l'art. 493-quater c.p. *“Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”* punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

- l'art. 640-ter c.p., *“Frode informatica”*, limitatamente alle ipotesi aggravate dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, sicché rilevano le condotte di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Il secondo comma dell'art. 25-octies D. Lgs 231/01 prevede che, salvo che il fatto integri

altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, rilevi la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La interpretazione meramente letterale di tale ultima disposizione richiamata potrebbe indurre a ritenere l'estensione della rilevanza ex D. Lgs 231/01 di tutti i delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio.

Si tratterebbe, ad ogni evidenza, di un ampliamento di una simile portata, attraendo anche fattispecie di reato che non compongono il "catalogo231" e scontrandosi con il principio, basilari e cardine, di tassatività delle fattispecie, operante anche nella materia della Responsabilità Amministrativa degli Enti.

Ne discende che l'unica interpretazione possibile della norma sia quella in virtù della quale quest'ultima debba riferirsi esclusivamente ai reati contro la fede pubblica, contro o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale e già presenti del d. lgs. 231/2001.

12. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati indicati all'art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001.

a) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantiene contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. La gravità aumenta qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

b) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.):

Consiste nell'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, oppure nell'impedimento o interruzione di tali comunicazioni. Inoltre, si configura tale ipotesi di reato quando viene rivelato, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni.

c) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.):

Tale ipotesi delittuosa consiste nell'installazione di apparecchiature fuori dai casi consentiti dalla legge atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

d) danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-bis c.p.):

Per l'integrazione di questa fattispecie di reato rilevano la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi

informatici altrui. Se ricorre la circostanza della violenza alla persona o della minaccia, o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, il reato è di maggior gravità.

e) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.):

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, nel deterioramento, nella cancellazione, nell'alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza della violenza alla persona o della minaccia o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

f) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.):

Consiste nella distruzione e nel danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui, ostacolandone gravemente il funzionamento, attraverso le condotte di cui all'articolo 635-bis, o tramite l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza della violenza alla persona o della minaccia o se

il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

g) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione e nel danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ostacolandone gravemente il funzionamento, attraverso le condotte di cui all'articolo 635 *bis*, o tramite l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza della violenza alla persona o della minaccia, o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

h) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):

Consiste nel procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno procurandosi, riproducendo, diffondendo, comunicando o consegnando, abusivamente, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

i) diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.):

Tale ipotesi di reato consiste nel danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero nell'interrompere, totalmente o parzialmente, il suo funzionamento.

Inoltre, tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta viene procurato, prodotto, riprodotto, importato, diffuso, comunicato, consegnato o, comunque, venga messo a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

j) documenti informatici (art. 491-bis c.p.):

Tale ipotesi di reato consiste nella falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. La falsificazione è particolarmente grave se, riferita ai seguenti atti pubblici e scritture private:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).

k) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.):

Tale reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto oppure di arrecare ad altri danno attraverso la prestazione di servizi di firma elettronica.

l) Tutela penale della sicurezza cibernetica (art. 11 L. 18.11.2019 n. 133) :

La norma sanziona coloro che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività

ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), forniscano informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omettano di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

La norma delinea così diversi reati propri, a dolo specifico, sostanziatisi in falsità ideologiche "rilevanti" ai fini della predetta disciplina extrapenale cui è accessoria, ed in un reato di omissione propria, tutti ascrivibili solo ai soggetti – pubblici e privati – aventi sede nel territorio nazionale, che siano inclusi nel "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" quale definito e disciplinato da detta nuova normativa.

13. Delitti di criminalità organizzata indicati all'art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001 e Reati Transnazionali previsti dall'art. 10 della legge 146/2006

Le ipotesi di reato rilevanti sono:

a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. È integrata anche per il solo fatto di partecipare all'associazione. Per i capi e per i promotori è previsto il medesimo trattamento sanzionatorio.

La pena è aumentata se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, se il numero degli associati è di dieci o più e se l'associazione è diretta a commettere taluno dei seguenti delitti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

b) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto partecipa ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche

se occultate o tenute in luogo di deposito, in tal caso il reato è considerato più grave.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

c) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Siffatta ipotesi di reato è volta a punire la condotta di chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante la forza di intimidazione del vincolo associativo ex art. 416 bis c.p. e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa

d) Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste

Rilevanza hanno anche i delitti che, seppur non richiamati espressamente con il proprio titolo di reato (quindi con tecnica normativa discutibile quantomeno sotto il profilo del principio di tassatività, strettamente connesso a quello di legalità ripreso e positivizzato dall'art. 2 del D. Lvo 231/01) siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. (ovvero la forza di intimidazione del vincolo associativo ex art. 416 bis c.p. e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali previste dall'art. 416 *bis* c.p.

e) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione

f) Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 74 D.P.R. 309/90

Trattasi di ipotesi delittuosa che ricorre allorché tre o più persone si associano al fine di commettere più ipotesi di reato in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope previste tra quelle previste dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 del DPR 309/90, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73 DPR 309/90.

g) Ipotesi di reato previste dall'art. 407, co. 2, lett. a) numero 5), c.p.p.

Trattasi delle ipotesi delittuose di: Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

h) Reati transnazionali di cui agli artt. 3 e 10 legge 146/2006

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, un reato può essere qualificabile "transnazionale" quando ricorre uno delle seguenti condizioni:

- sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Le fattispecie di illeciti "transnazionali" richiamate dall'articolo 10 della legge 146/2006 che assumono rilievo ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, sono le seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (D.P.R. 43/1973, articolo 291 quater),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.p.r. 309/1990, art. 74).
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12).
- intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377 bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore indicati all'art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001.**a) Diffusione di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, comma 1, lettera a-bis della Legge 22 aprile 1941, n.633)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

b) Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941, n.633)

Questa ipotesi di reato consiste nella duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o nella distribuzione, vendita, detenzione, a scopo commerciale o imprenditoriale, o nella concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Si configura ogni qualvolta viene utilizzato un qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

c) Fattispecie di cui all'art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n.633

Tale ipotesi di reato consiste nell'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, nella vendita o nel noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali; nonché nella riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi. Tale ipotesi si configura anche in caso di mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; nella fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

d) Fraudolenta comunicazione o mancato assolvimento o degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n.633)

Consiste:

- nell'omissione della comunicazione alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti da parte dei produttori o importatori dei medesimi supporti non soggetti al contrassegno.
- nella dichiarazione mendace circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge 22 aprile 1941 nr. 633.

e) Gestione fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive (art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n.633)

Tale ipotesi di reato consiste nella produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzazione, a fini fraudolenti, per uso pubblico e privato, di

apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

15. Reati ambientali indicati all'art. 25-undicies, D.Lgs. 231/2001.

° Ipotesi previste dal Codice penale:

a) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

È punito chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La L. 22.5.2015, n. 69 ha introdotto cinque nuove fattispecie delittuose (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica) con l'obiettivo di assicurare adeguata tutela penale in relazione a condotte particolarmente gravi concretamente lesive del bene ambiente. Il delitto è posto a tutela dell'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio (C., Sez. III, 19.9.2018-6.11.2018, n. 50018).

Il reato è a forma libera e di danno ed è integrato da qualsiasi condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, significativi e misurabili. I due aggettivi tentano di precisare la tipicità del fatto, richiamando la dimensione del danno e la possibilità di una sua quantificazione. La condotta di inquinamento deve essere tenuta abusivamente. La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (C., Sez. III, 27.4-21.6.2018, n. 28732; C., Sez. III, 31.1.2017, n. 15865; C., Sez. III, 21.9-3.11.2016, n. 46170).

Quanto all'evento del reato, sul significato dei termini "compromissione" e "deterioramento" (C., Sez. III, 11.10.2018-8.2.2019, n. 6264; C., Sez. III, 21.9-3.11.2016, n. 46170). Il reato è di danno ed è integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso

del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare (C., Sez. III, 6.7-16.11.2017, n. 52436; C., Sez. III, 31.1.2017, n. 15865). Il depauperamento della fauna in una determinata zona si realizza con una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti ed implica una compromissione o un deterioramento dell'ecosistema, da intendersi, in assenza di specifica definizione, quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito, ovvero, di «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente» o, quanto meno, della fauna stessa singolarmente intesa (C., Sez. III, 15.3.2017, n. 18934). Per l'accertamento non è richiesto l'espletamento di specifici accertamenti tecnici (C., Sez. III, 27.4-21.6.2018, n. 28732).

Il delitto è punito a titolo di dolo generico (C., Sez. III, 5.4-12.6.2019, n. 26007).

Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, cosicché fino a che tale irreversibilità non si verifica, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale "deterioramento" o "compromissione" del bene non costituiscono post factum non punibile, ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato (C., Sez. III, 27.10.2016-3.3.2017, n. 10515) sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452 quater (C., Sez. III, 31.1.2017, n. 15865).

Il 2° comma della norma introduce una circostanza aggravante ad effetto comune, per il caso di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

b) disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

La norma ha introdotto la nuova fattispecie di disastro ambientale, che, prima veniva punita facendo ricorso all'ipotesi di cui all'art. 434 c.p.

L'art. 452 quater c.p. punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434 c.p. (crollo di costruzione o altri disastri dolosi) «abusivamente cagiona un disastro ambientale». Trattasi di reato di evento e a forma libera.

La norma definisce come disastro ambientale, alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Le conseguenze della condotta devono produrre effetti sull'ambiente in genere o su uno dei suoi componenti (C., Sez. III, 18.6-3.7.2018, n. 29901).

L'ultimo comma introduce una circostanza aggravante ad effetto comune, per il caso di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette.

c) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Con questa ipotesi di reato, sostanzialmente, si estende la punibilità anche a titolo di colpa per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, rimodulando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, con una diminuzione della pena da un terzo a due terzi. Se non derivi inquinamento o disastro ambientale, ma si realizzi solo il pericolo della loro verifica la pena è ulteriormente ridotta.

d) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

e) Circostanze aggravanti dei delitti associativi (art. 452-octies I e II comma c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 452 bis, quater, quinquies, sexies e septies, ovvero quando l'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei predetti reati ambientali, le condotte associative rilevano di per sé ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Parimenti sono idonee a far sorgere la responsabilità amministrativa dell'Ente le condotte volte all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

f) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, (Modifiche al codice penale) ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

g) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733 *bis* c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla normativa italiana in vigore viene data da:

- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 14/03/2011 e relativi elenchi;
- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 19/06/2009 contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE";
- D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", come modificato dal D.P.R. n. 120 del 12/03/2003.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 7, del D.Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000,00 ad un massimo di circa Euro 1.250.000,00.

° Ipotesi previste dal Testo Unico Ambiente (D. LGS. 152/2006)

Ipotesi rilevanti ex art. 137 D.Lgs. 152 del 2006 (TUA):

a) scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (art. 137, D.Lgs. n. 152/2006):

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto apra o comunque effettui:

scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L'art. 137, commi 2 e 3, sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, D. Lgs. 152/2006.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza D. Lgs. 152/2006 a cui si fa rinvio.

scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, D. Lgs. 152/2006 prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque, nell'effettuare uno

scarico di acque reflue industriali, superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107, D. Lgs. 152/2006.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006.

violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All'art. 137, comma 11, primo periodo, è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/2006, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, tale ipotesi di reato viene commesso quando non si ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2 (tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci). È punito chiunque non osservi i divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee secondo quanto previsto dagli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte per tutelare le acque destinate alla vita dei molluschi e per l'accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi (articoli 87 e 88 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Infine, tale ipotesi di reato viene commesso quando viene effettuata l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/2006 è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Ipotesi rilevanti ex art. 256 D.Lgs. n. 152/2006:

a) gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma I, D.Lgs. 152/2006

Il comma 1 dell'art. 256, D. Lgs. 152/2006 punisce una serie di condotte legate alla gestione non autorizzata dei rifiuti, cioè le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere (pericolosi e non pericolosi)

poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 D.Lgs. 152/2006.

b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256, III comma, D.Lgs. 152/2006

Il comma 3 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti Pericolosi.

Si precisa che nella definizione di discarica non rientrano *“gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”*.

c) miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256, V comma, D.Lgs. 152/2006

Sono punite, ai sensi del comma 5 dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, le attività non autorizzate di miscelazione dei Rifiuti con caratteristiche differenti di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi (Allegato G alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006). La miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - senza la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 D.Lgs. 152/2006. Tale condotta assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Infine, si configura tale ipotesi di reato ogni qualvolta un soggetto effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e viola gli obblighi per i veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (articolo 231, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) per i consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (articolo 233, commi 12 e 13, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152), per i consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (articolo 234, comma 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152), per i consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (articolo 235, comma 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) e per i consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (articolo 236, comma 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari presso il luogo di produzione (art. 256 comma VI D. Lgs. N. 152/2006)

Questa ipotesi di reato punisce chiunque depositi temporaneamente, presso il luogo di produzione, i rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b, ovvero della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

Ipotesi rilevanti ex art. 257 D.Lgs. n. 152/2006:

L'art. 257 D.Lgs. 152/2006, concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due fattispecie di reato:

- omessa bonifica del sito inquinato;
- mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti come indicato dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006.

• omessa bonifica

Ai sensi dell'art. 257 D.Lgs. 152/2006 è punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica nell'ambito del procedimento amministrativo. I presupposti per configurare la suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Trattasi di reato sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove:

- a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento;
- b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e quindi ai livelli di accettabilità (definiti dal D.M. n. 471/1999). La Suprema Corte ha precisato che *«la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti, l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257»* (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, D.Lgs. 152/2006.

• mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 D.Lgs. 152/2006

Quando si verifica un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, D.Lgs. 152/2006. In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è

sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011, n. 16702).

Ipotesi rilevanti ex art. 258 comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006 (violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; falso in certificati di analisi o loro uso):

L'art 258, nella sua interezza, è stato modificato dall' art. 4, comma 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

L'ipotesi rilevante ex D. Lgs. 231/2001 è quella prevista dal secondo periodo del comma IV della citata disposizione del TUA, che attribuisce rilevanza penale, rinviando *quod poenam* alla fattispecie di cui all'art. 483 c.p., alla condotta di chi:

- effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.
- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

Ipotesi rilevanti ex art. 259 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti):

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento 259 (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza per qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate; (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al

recupero (elencati nell'Allegato II del Regolamento 259/1993);

Ipotesi rilevanti ex 260 D.Lgs. 152/2006 (ora ex art. 260 quaterdecies per effetto dell'art. 8 comma 1 D.Lgs 21/2018):

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Ipotesi rilevanti ex art. 260-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei siti):

Tale articolo, contenente ipotesi di reato connesse al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Ipotesi rilevanti ex art. 279 comma V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti)

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 D.Lgs. 152/2006 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

° Ipotesi rilevanti ex L. 7.2.1992 n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni):

Art. 1 comma 1:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; - utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 1 comma 2:

- disciplina gli effetti sanzionatori in caso di recidiva.

Art. 2 commi 1 e 2:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3 bis comma 1:

La disposizione in parola, quanto alla individuazione delle fattispecie rinvia a quelle previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

Le ipotesi rilevanti previste dalla normativa comunitaria sono

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97;

Art. 6 comma 4:

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, che dispone *“Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica”*, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

° Ipotesi rilevanti ex L. 28.12.1993 n. 549 in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

Per effetto dell'art. 3 comma 6 è punito chiunque violi le disposizioni che impongono la cessazione delle attività di produzione, esportazione, importazione, detenzione, commercializzazione, riciclo e raccolta delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, indicate nelle tabelle allegate alla legge.

° Ipotesi rilevanti ex D. Lgs 202/07**Art. 8 c.1-2 D.Lgs. 202/07 - Inquinamento doloso provocato da navi**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

Art. 9 c.1 D.Lgs. 202/07 - Inquinamento colposo provocato da navi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a

duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

16. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria indicati all'art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001 (art. 377 bis c.p.).⁹

Tale ipotesi di reato, prevista dall'art. 377 bis c.p., si configura ogni qualvolta un soggetto con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

17. Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare indicato all'art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001 occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998); delitti in materia di trasporto o ingresso di immigrati clandestini (art 12 commi 3, 3 bis e 3 ter D.Lgs. n. 286/1998) favoreggiamento della permanenza di immigrati clandestini (art. 12 comma 5 D.Lgs 286/1998).

L'ipotesi di reato, prevista dall'art. 22, dodicesimo comma, D.Lgs. n. 286/1998, è configurabile quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato.

La rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente sorge soltanto nei casi aggravati, tra loro alternativi, di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998: se i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa, se i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo: pertanto, il reato non è configurabile nel caso di mancata consapevolezza della condizione di irregolarità del lavoratore (per esempio a causa di un falso permesso di soggiorno);

Le ipotesi contemplate dall'art. 12 del medesimo Testo Unico invece ricorrono quando:

- per quanto previsto dal Comma 3: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Il comma 3 bis prevede un aumento di pena nell'ipotesi in cui dovessero ricorrere almeno due delle ipotesi prima elencate

Il comma 3-ter prevede un'ulteriore aggravante per l'ipotesi in cui i fatti sopra descritti:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Il comma 5 prevede l'ipotesi in cui fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 del D. Lvo 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione del testo unico.

La pena è aumentata se riguarda la permanenza di cinque o più persone

18. Delitti di razzismo e xenofobia indicati all'art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001

Costituiscono reati presupposto i delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, richiamato da intendersi riferito all'art. 604 bis del codice penale ai sensi dell'articolo. 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 nr. 21.

L'art. 604 bis del codice penale, rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" dispone che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Infine, vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, prevedendo che chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, in diversa misura, sia il semplice

soggetto che partecipi o fornisca assistenza, sia il soggetto che promuove o dirige tali gruppi. È prevista una pena più elevata se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, vengono commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)

Rilevano i reati di cui agli articoli 1 (Frode in competizioni sportive) e 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

20. Reati tributari D.Lgs. 74 del 2000 (Art. 25 quinquiesdecies).

L'art. 39, comma 2, del decreto fiscale (D.l. 124/2019) ha introdotto -con efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dello stesso- l'art. 25 quinquiesdecies nel D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in presenza della commissione di determinati reati tributari; su tali fattispecie è ulteriormente intervenuto il D.Lgs. n. 75 del 2020 attuativo della Direttiva c.d. PIF mirata a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti, oggi, rilevano le seguenti ipotesi di reato:

Art. 2 (commi 1 e 2 bis). Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad € 100.000 la sanzione è attenuata.

Art. 3 (Commi 1, 1 bis e 2). Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Coloro che al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000,00;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000,00.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 (commi 1, 2 bis). Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Viene sanzionato colui che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a

quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il Decreto legislativo n. 75 del 2020 ha introdotto nuove figure di reato presupposto idonee ad integrare la responsabilità amministrativa dell'Ente in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere commesse al fine di evadere la citata imposta per un importo complessivo non inferiore ad € 10.000.000,00.

Successivamente, per effetto dell'art. 5 del D. Lvo 4 ottobre 2022 nr. 156, vi è stato l'adeguamento alla più puntuale descrizione del profilo di transnazionalità unionale rilevante ai fini del PIF, sicché ora l'art. 25-quinquiesdecies comma 1-bis del D. Lvo 231/01 risulta così formulato:

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie"

Le fattispecie richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies comma 1-bis del D. Lvo 231/01 sono:

Art. 4 Dichiarazione infedele.

È punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. (Fuori dei casi previsti dal comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 Omessa dichiarazione.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

Art. 10 *quater*. Indebita compensazione.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

L'art. 6 del D. Lvo 74/00, al suo primo comma esclude la rilevanza del tentativo rispetto alle fattispecie di cui agli artt. 2, 3 e 4,

Il D. Lvo 4 ottobre 2022 è intervenuto riformulando la norma in parola, sicché la versione oggi vigente è la seguente:

Comma : I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis 25 26.

Comma 1-bis. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo

21. Reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* D.Lgs. 231/01).

Le condotte rilevanti sono quelle descritte nei reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973 n. 43.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione

pecuniaria fino a quattrocento quote.

22. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01).

In data 9 marzo 2022 è stata approvata la legge nr. 22 recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, con cui, in estrema sintesi, si opera una riorganizzazione sistematica, nonché un’integrazione all’interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (“*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”), mediante l’inserimento del titolo VIII-bis, rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”, e composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).

Quanto alla definizione di “bene culturale” il rimando è all’art. 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)⁶

Relativamente alle modifiche impattanti la responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 3 della Legge introduce all’interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies “*Delitti contro il patrimonio culturale*”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:

Articolo 518-bis codice penale (Furto di beni culturali).

Punisce chiunque si impossessa di un bene culturale⁷ mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

⁶ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali) 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvano alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rural e tradizionale. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

La fattispecie di reato risulta aggravata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Articolo 518-ter codice penale (Appropriazione indebita di beni culturali).

Punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Il fatto è aggravato se commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.

Articolo 518-quater codice penale (Ricettazione di beni culturali).

Trattasi di ipotesi speciale della generale forma di ricettazione prevista dall'art. 648 c.p., per cui rileva la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

È prevista ipotesi aggravata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni dell'art. 518-quater c.p. si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Articolo 518-octies codice penale (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali).

Sono punite le condotte di chi forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni, nonché di chi fa uso della scrittura privata, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Articolo 518-novies codice penale (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali).

Con tale previsione codicistica è punito chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni

Articolo 518-decies codice penale (Importazione illecita di beni culturali)

È penalmente rilevante la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove

prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Articolo 518-undecies codice penale (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

in forza del quale è punito chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee. Rileva altresì la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale

Articolo 518-duodecies codice penale (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

Rileva la condotta di chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché di chiunque, al di fuori delle ipotesi prima descritte, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Articolo 518-quaterdecies codice penale (Contraffazione di opere d'arte)

Punisce:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o

riprodotti.

23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)

Le fattispecie penali che rilevano quali reato presupposto ex D. Lgs. 231/01 sono:

Articolo 518-sexies codice penale (Riciclaggio di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La rilevanza penale - dunque anche quale reato presupposto ex D.- Lgs 231/01, le disposizioni della fattispecie in parola si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Articolo 518-terdecies codice penale (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 del codice penale, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura

24. Responsabilità da reato per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (Art. 12, L. n. 9/2013)

Per effetto dell'art. 12 della legge nr. 9/2013 gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

- a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

CAPO II

1. Adozione di azioni che possano esimere ECOPO S.R.L. dalla Responsabilità Amministrativa

L'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa

qualora ECOPO S.R.L. dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ha affidato, ad un organo interno (di seguito "Organismo di Vigilanza") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente eludendo il Modello su indicato;
- non è stato omesso o vi è stato sufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2001 il modello di organizzazione e gestione deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di ECOPO S.R.L. in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (artt. 5 e 7 D.Lgs. n. 231/2001), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. L'art. 30 del Decreto Legislativo 81/2008, al suo comma V, prescrive, altresì, che il Modello organizzativo debba inoltre prevedere:
 - idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla

sicurezza sul luogo di lavoro;

- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo.

Il Modello adottato da ECOPO S.R.L. rispetta quanto previsto dal comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, da parte dell'Autorità Giudiziaria, che conduca all'"esonero" di responsabilità dell'ente.

2. Sanzioni applicabili

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile fra un minimo di euro 258,00 e un massimo di euro 1.549,00. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della attenuante, le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della pena è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le principali sanzioni interdittive concernono (art. 13 e ss. D. Lvo 231/01):

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, è possibile la prosecuzione della stessa da parte di un commissario nominato dal giudice quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

3. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-quinquies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

4 . Autori del reato

Secondo il D. Lgs. 231/2001, ECOPO S.R.L. potrebbe essere responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale

(c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001).

ECOPO S.R.L. non risponderebbe, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

5. Modifiche dell'Ente derivanti da operazioni straordinarie

L'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente: l'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio (se società o ente con personalità giuridica) o con il fondo

comune (se associazione non riconosciuta). La norma scongiura il rischio che soci di società di persone e associati ad associazioni possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie; tale previsione costituisce una forma di tutela a favore degli stessi soci o associati.

L'incidenza sulla responsabilità dell'ente in operazioni di natura straordinaria connesse a trasformazioni, fusioni, scissioni e cessioni d'azienda è regolata dagli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001. Il legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: evitare che le operazioni straordinarie siano usate come strumento di elusione della responsabilità amministrativa dell'ente e, allo stesso tempo, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

L'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che, in caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto in capo al nuovo ente. La trasformazione non determina l'estinzione del soggetto giuridico originario, ma solo un mutamento della sua natura giuridica.

L'art. 29 del D.Lgs. 231/2001, mutuando il disposto dell'art. 2504-bis, comma 1, c.c., disciplina la fusione, anche per incorporazione: l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

L'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 disciplina la scissione parziale: resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Nel comma 2 viene specificato che gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 determina le sanzioni nel caso di fusione o scissione: se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile. Inoltre l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, a patto che l'ente abbia risarcito integralmente il danno, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca e abbia eliminato la carenza organizzativa che ha determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 17, D.Lgs. 231/2001). Se il giudice accoglie la richiesta, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato. In ogni caso resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione

successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001, nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione e del beneficiario della scissione, prevede che il giudice possa, in seguito a reati commessi successivamente alla data in cui ha avuto effetto l'operazione di fusione o scissione, ritenere la reiterazione anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

Nel caso di cessione dell'azienda (art. 33 del D.Lgs. 231/2001) il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria se nell'attività ceduta sia stato precedentemente commesso un reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda. Resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

6. Accertamento della Responsabilità

L'accertamento della responsabilità di ECOPO S.R.L. è attribuito al giudice penale che, all'esito di un procedimento in cui si applicano le regole del codice di procedura penale, in quanto compatibili, avrà verificato:

- la sussistenza del reato presupposto per la responsabilità di ECOPO S.R.L.;
- la sussistenza della c.d. "colpa in organizzazione" di cui al precedente art. 18.

CAPO III

Il Modello, l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e le conclusioni sulla Parte generale

1- Il Modello

a) Scopo del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.

Il Modello di organizzazione e gestione risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di ECOPO S.R.L. in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio", il Modello si

propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ECOPO S.R.L. nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ECOPO S.R.L. in quanto (anche nel caso in cui ECOPO S.R.L. fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui ECOPO S.R.L. intende attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a ECOPO S.R.L., grazie a un’azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- strutturare e implementare un SGSL tale da minimizzare o eliminare i rischi legati alle attività cui i propri lavoratori e le altre parti coinvolte sono esposti;
- mantenere e migliorare continuamente i Sistemi di Gestione adottati (Qualità e Ambiente);
- garantire che i Sistemi di Gestione siano conformi alla Policy societaria e dimostrare tale conformità.

Gli ulteriori cardini del Modello sono:

- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle “aree di attività a rischio” dell’azienda vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- il recepimento della valutazione dei rischi secondo gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008;
- il recepimento dell’analisi degli aspetti ambientali con i rischi collegati e delle relative azioni di miglioramento, ove possibile;
- l’attribuzione all’Organo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio e della valutazione dei rischi in ambito lavorativo dell’azienda;
- la verifica e documentazione degli aspetti ambientali e relativi rischi;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni di ECOPO S.R.L. in relazione ai reati da prevenire, nel rispetto dei Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente.

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro e gli aspetti ambientali;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- azione di monitoraggio volta a verificare le condizioni di permanenza di iscrizione nella White list (istituita con Legge n. 190 del 6 novembre 2012)

b) Reati non concretamente ipotizzabili

È compito del Modello organizzativo individuare le aree e i processi aziendali considerati "sensibili" e identificare gli ambiti aziendali da monitorare maggiormente.

Da un'accurata analisi dell'attività aziendale e dei processi decisionali emerge che i seguenti reati presupposto non sono concretamente ipotizzabili:

- frode in materia di aiuti comunitaria al settore agricolo e rurale (art. 2 L. 23.12.1986 n. 898), di cui all'art. 24
- tutela penale della sicurezza cibernetica (art. 11 L. 18.11.2019 n. 133), di cui all'art. 24 bis.
- reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter, con esclusione dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p.⁸, anche nella forma c.d. transnazionale
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini) di cui all'art. 25-quater;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25-quater.1;
- delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinques, ad eccezione del reato di cui all'art. 603 bis c.p.⁹
- reati di abusi di mercato di cui all'art. 25-sexies;

⁸ Non si può escludere del tutto l'associazione per delinquere poiché si tiene conto del fatto che il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura associativa con cui la manifestazione delittuosa può trovare realizzazione. Il delitto può essere commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'ente o al di fuori del perimetro dello stesso, ad esempio in rapporti con partner commerciali, fornitori, consulenti.

⁹ Non si può escludere altresì, con riferimento alla macro-categoria dei delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinques del D.Lgs. n. 231/2001, quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., tuttavia tale delitto è da considerarsi residuale con riferimento alla Società, tenuto anche conto del fatto che la semplice intermediazione non è reato se non accompagnata dallo sfruttamento, come tipizzato dalla norma penale; pertanto, non è stata prevista una procedura specifica e i Destinatari devono rigorosamente applicare quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia, così da evitare che tali fattispecie si concretizzino.

- delitti di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies;
- alcuni reati ambientali di cui all'art. 25-undecies:
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette di cui all'art. 727-bis c.p.;
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto di cui all'art. 733 bis c.p.;
- reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n.150;
- reati relativi all'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente di cui alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549;
- violazione del divieto di scarico in mare di sostanze vietate da parte di navi e aeromobili art. 137 comma 13 D. Lvo 152/2006
- reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi di cui al D.Lgs. 6 Novembre 2007, n. 202.
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui all'art. 25-quaterdecies
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01).
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)
- Responsabilità da reato per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (Art. 12, L. n. 9/2013)

c) Struttura del Modello

La strutturazione del MOG è pensata in modo da dare attuazione a quanto esplicitato nella politica aziendale, mediante la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'azienda con la pianificazione degli obiettivi annuali.

Il MOG è parte integrante del sistema di gestione generale dell'azienda, è adeguato alle attività svolte dalla stessa, alla sua dimensione ed alla natura e dimensione dei rischi presenti, così com'è evidente dalle registrazioni e procedure del Modello.

La comunicazione e il coinvolgimento, a tutti i livelli dell'azienda, in merito al MOG assicura che le persone coinvolte siano:

- a) responsabili del proprio comportamento durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- b) responsabili per la salute e sicurezza propria, di coloro che coordinano e degli altri con cui lavorano
- c) consapevoli delle proprie responsabilità nei confronti delle persone che possono risentire delle attività che essi controllano, come i colleghi, e nelle relazioni con i clienti, i fornitori, gli Enti e le Istituzioni Pubbliche, le Organizzazioni politiche e sindacali e gli organi di informazione;
- d) consapevoli dell'influenza della loro attività sull'efficacia del MOG.

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale”, la quale comprende, tra le altre informazioni, le procedure specifiche cui ECOPO S.R.L. deve attenersi al fine di non incorrere in alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

d) Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di ECOPO S.R.L.

e) Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello

Il presente Modello è costituito dalla Parte Generale e dalla Parte speciale.

La Parte Generale è stata approvata dall’Amministratore Unico di ECOPO S.R.L. con delibera del 30/04/2023.

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità all’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza dell’Organo Amministrativo di ECOPO S.R.L. È attribuito all’Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche e integrazioni del Modello consistenti nella:

- introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “sensibili” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- restando poi comunque necessaria l’approvazione del Modello da parte dell’Organo Amministrativo.

Tutte le procedure, i regolamenti, gli ordini, le mansioni, le prescrizioni – a prescindere dalla qualificazione e titolo conferito – emanati dall’Organo Amministrativo fanno parte integrante del presente Modello Organizzativo.

Infatti, non esistono differenti piani regolamentari all’interno dell’organizzazione aziendale ma un unico sistema organico di norme.

CAPO IV**1. Organismo di vigilanza**

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 6, lettera b), del D.Lgs. 231/2001, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo di ECOPO S.R.L., dotato di autonomi poteri di

iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, ECOPO S.R.L. ha ritenuto nominare un Organismo di Vigilanza monocratico, il cui componente è stato scelto all'esterno della struttura societaria tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità tali da poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti con competenze specifiche in materia di diritto penale e sistemi 231/01.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, si avvarrà del supporto di quelle funzioni aziendali di ECOPO S.R.L. che di volta in volta si dovessero rendere utili per il perseguimento del fine detto.

L'Organismo di Vigilanza nominato da ECOPO S.R.L., in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, e precisamente da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli articoli 6 e 7 e dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento allo stesso Decreto, possiede le seguenti caratteristiche essenziali:

autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;

professionalità: l'Organismo di Vigilanza possiede competenze tecnico- professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza

- a. svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- b. cura l'attuazione del Modello e assicura il costante aggiornamento;
- c. non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Nella visione generale, all'Organismo di Vigilanza spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed alle violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, più precisamente:

- vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verificare affinché i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o semplicemente l'opportunità di adeguare il Modello a norme sopravvenute ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione

e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetterà all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate alle procedure;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento dello stesso, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati presupposto per la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 sarà proprio l'Organismo di Vigilanza in esame a doversi attivare affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Nella visione operativa, le su indicate funzioni si tradurranno nelle seguenti azioni:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento di quanto previsto dal Modello ed in particolare vigilare:
 - a) affinché le procedure e i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
 - b) affinché i principi etici siano rispettati;
 - c) sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello e verificare che il *management* provveda a implementare le misure correttive, realizzando, se necessario, specifiche Linee guida interne;
- suggerire procedure di verifica adeguate, tenendo comunque sempre presente, come rimanga in capo al Management di ECOPO S.R.L., agli organi sociali specificatamente deputati, la rispettiva responsabilità di controllo delle attività sociali;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione dei reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi e i contratti di maggior rilievo conclusi da ECOPO S.R.L. nell'ambito delle aree a rischio;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello (es. definizione clausole *standard* per i contratti, organizzazione di corsi per il personale, ecc.);
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali:
 - i. per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato. In

- particolare, le funzioni aziendali dovranno comunicare per iscritto i nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione non già a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza;
- ii. per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - iii. per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello;
 - iv. per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- richiedere di mantenere il Modello aggiornato, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero a mutamenti organizzativi di ECOPO S.R.L. e/o a differenti esigenze aziendali;
 - richiedere l'aggiornamento periodico della mappatura delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del *management* e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda al rischio di reato;
 - raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornamento della lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
 - verificare che gli elementi previsti dalle singole parti del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 e dal D.Lgs. 81/2008.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, salvi i casi in cui tale consenso preventivo sia reso necessario da leggi e regolamenti, a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza poter intervenire, salvo esplicita richiesta da parte dell'Organo Amministrativo

Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come oltre specificato.

L'Organo Amministrativo riconosce all'Organismo di Vigilanza un budget annuale al fine dell'espletamento delle attività volte al corretto svolgimento dei propri compiti, riconoscendo la possibilità a quest'ultimo di avvalersi di consulenti esterni, previa informativa all'Organo Amministrativo.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, l'Organismo di Vigilanza stesso si dota di un regolamento interno, con moduli ed istruzioni per disciplinare tali aspetti.

3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a generare alcuni flussi informativi nei confronti di organi della Società.

Premesso che la responsabilità del Modello permane in capo all'Organo Amministrativo di ECOPO S.R.L., l'Organismo di Vigilanza riferisce al predetto in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza nei confronti dell'Organo Amministrativo ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare volta per volta nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali al fine di:
 - acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute, o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente l'Organo Amministrativo qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda.

In caso di amministrazione devoluta ad un Amministratore Unico, qualora la violazione dovesse riguardare quest'ultimo soggetto, l'Organismo di Vigilanza informerà immediatamente la compagine societaria.

I flussi informativi sopra indicati possono essere sostituiti con l'invio, anche per posta elettronica, dei verbali delle riunioni che abbiano nella sostanza il contenuto di reporting.

4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause e/o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello va inoltrata all'Organismo di Vigilanza con le modalità stabilite nel presente articolo.

I responsabili delle Funzioni appartenenti alle singole Aree di Rischio comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

In particolare, i Responsabili delle suddette Funzioni trasmettono all'Organismo di Vigilanza almeno annualmente una relazione scritta avente quantomeno il seguente contenuto:

- relazione descrittiva sullo stato di attuazione delle Procedure di propria competenza;
- qualora siano in corso attività di attuazione di nuove Procedure o azioni di miglioramento dell'efficacia dei Protocolli Decisionali in vigore, lo stato di avanzamento delle predette attività;
- l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai Procedure.

Eventuali ulteriori contenuti della relazione potranno essere espressamente richiesti, di volta in volta, dall'Organismo di Vigilanza.

La trasmissione della relazione avviene tramite posta riservata e indirizzata direttamente all'Organismo di Vigilanza o tramite la casella di posta elettronica dedicata, che verrà attivata.

Tutti i soggetti obbligati hanno il dovere di segnalare al proprio superiore gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza la commissione o la presunta commissione di illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché ogni violazione del Codice Etico e del Modello o delle singole Procedure stabilite in sua attuazione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle Funzioni competenti per quanto:

- ai procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- all'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle singole Procedure stabilite per la sua attuazione.

Le segnalazioni possono essere inoltrate a questi indirizzi:

- Presso la sede della società in busta chiusa e sigillata e recante sulla busta la destinazione all' Organismo di Vigilanza;
- All'indirizzo *mail* appositamente creato dell'Organismo di Vigilanza. All'indirizzo *mail* ha accesso esclusivo solo l'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni a mezzo posta sono immediatamente protocollate e le buste sono consegnate all'Organismo di Vigilanza ancora sigillate. L'Organismo di Vigilanza è immediatamente informato dell'arrivo della busta contenente la segnalazione.

Le segnalazioni devono contenere tutti gli elementi utili per la ricostruzione del fatto e per il successivo accertamento della fondatezza di quanto segnalato.

Le segnalazioni di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Tali segnalazioni sono raccolte, progressivamente numerate e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo all' Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza opera in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i. È dovere dell'Organismo di Vigilanza valutare le segnalazioni pervenute e compiere gli approfondimenti del caso, al fine di proporre le eventuali azioni di intervento.

La società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni o segnalazioni all' Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza opera in modo da garantire la riservatezza del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza compie una prima valutazione delle segnalazioni, se indispensabile, anche mediante richieste di informazioni al segnalante:

- se la segnalazione è manifestamente infondata, archivia la segnalazione, informandone il segnalante, con modalità tali da assicurarne la riservatezza;

- se la segnalazione non è manifestamente infondata:

- procede ad ulteriori approfondimenti istruttori;

- trasmette all'Amministratore Delegato e/o al Presidente e/o ai Sindaci, un'informativa completa sui fatti, con l'indicazione degli elementi a sostegno raccolti ed eventuali suggerimenti di azioni disciplinari da intraprendere. L'informativa dovrà essere redatta e trasmessa con modalità tali da assicurare la riservatezza del segnalante;

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni all'Organismo.

Qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, è punita a mente del codice disciplinare, con la sanzione più grave consentita dalle leggi e dal contratto applicabile (per gli amministratori essa è giusta causa di revoca).

L'Organismo ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza è trattata in conformità con la

legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con le disposizioni normative a tutela dei dati personali.

5. Informazioni obbligatorie e deleghe

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza quelle riguardanti:

- Programmazione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e ordine del giorno, da trasmettere per posta elettronica;
- verbali dell'Organo Amministrativo, da trasmettere per posta elettronica;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001
- provvedimenti e/o notizie, relative a ECOPO S.R.L., provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti di cui al D.Lgs. n. 231/2001
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza, da parte del Datore di Lavoro, dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili a fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- l'obbligo di segnalare le operazioni atipiche, gli eventuali mutamenti di rischio;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008;
- gli infortuni sul lavoro;
- i risultati da sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamenti e modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- le investiture relative a posizioni di garanzia (es.: datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008), le deleghe di funzioni, il mansionario, nonché tutti i relativi aggiornamenti;
- gli incidenti e situazioni a rischio per quanto riguarda gli aspetti ambientali, comunicazioni e richiami dagli enti competenti in ambito ambientale.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre periodicamente all'Organo Amministrativo eventuali modifiche alle casistiche su indicate.

All'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato il sistema delle deleghe di poteri e di firma in vigore in ECOPO S.R.L. e qualsiasi modifica ad esse riferita.

6. Formazione e informativa

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- *Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:*
 - formazione iniziale estesa di volta in volta a tutti i neoassunti;
 - aggiornamento periodico;
 - occasionali e-mail di aggiornamento;
 - informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;

- *altro Personale:*
 - nota informativa interna;
 - informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- e-mail di aggiornamento.

7. Caratteristiche dell'informazione dei lavoratori

L'azienda si dota di un programma per l'informazione dei lavoratori che tenga conto dei rischi generali dell'impresa, dei rischi specifici, delle figure preposte alla prevenzione in azienda.

L'attività di informazione prevede l'utilizzo di diversi strumenti, è rivolta a tutti i lavoratori dell'azienda, viene periodicamente ripetuta sulla base di uno specifico programma con cadenza minima annuale da parte del Datore di Lavoro. È progettata in base alle mansioni individuate.

8. Caratteristiche della formazione dei lavoratori

L'azienda si dota di un programma per la formazione dei lavoratori tenuto conto delle normative vigenti in materia, delle dimensioni dell'azienda, del numero dei dipendenti, della tipologia dei rischi specifici, dell'introduzione di nuove tecnologie. Viene periodicamente ripetuta sulla base di uno specifico programma.

La formazione è rivolta a tutti i lavoratori con particolare attenzione ai neoassunti, ai lavoratori cui viene cambiata la mansione, ai lavoratori stranieri, ai casi particolari come lavoratrici in gravidanza, portatori di handicap.

La formazione è progettata sulla base delle diverse mansioni collegate ai rischi specifici ed all'ambiente di lavoro e deve essere registrata su idonea modulistica. A conclusione dell'attività formativa verrà rilasciato ai partecipanti "l'attestato di formazione", ovvero altro documento giustificativo attestante l'avvenuta partecipazione all'attività formativa da parte del lavoratore.

La formazione dei lavoratori deve essere progettata ed erogata con attenzione particolare

agli obiettivi di miglioramento continuo della sicurezza e degli aspetti ambientali a rischio in azienda. La scelta dei contenuti, dei metodi, degli strumenti, dei tempi di realizzazione sarà correlata strettamente agli obiettivi formativi prefissati e ai destinatari.

Come da normativa, secondo l'art. 35 del D.Lgs. 81/08, viene nell'ambito della riunione annuale, alla presenza di tutti gli attori coinvolti nel sistema Sicurezza Lavoro, presentata la Valutazione dei Rischi e quindi illustrati gli adempimenti svolti e le misure da adottare.

9. Informativa a Collaboratori esterni e Partner

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni a ECOPO S.R.L. (Rappresentanti, Consulenti, Cooperative e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla stessa sulla base del presente Modello organizzativo nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

CAPO V

1. Sistema disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

ECOPO S.R.L., con delibera dell'Amministratore Unico del 30/04/2023 si è dotata di un idoneo "Codice Disciplinare"

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

2. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, nel caso di coinvolgimento dell'intero Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, fra cui le seguenti Sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- sanzione pecuniaria pari all'importo **da uno a cinque volte gli emolumenti** calcolati su base mensile;
- per gli Amministratori, la revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe.

Nei casi più gravi e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto. In caso di Amministratore Unico l'Assemblea dei Soci sarà informata dall'Organismo di Vigilanza.

Le minacce, le ritorsioni o le condotte discriminatorie, in qualsiasi forma compiute, a danno di persone che abbiano segnalato violazioni del Modello ovvero di illeciti rilevanti e la rivelazione del nome del segnalante, quando questa non sia dovuta per legge, ovvero la mancata tutela della riservatezza del segnalante, sono violazioni gravi dei doveri inerenti alle funzioni degli Amministratori.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori (fermo il potere del Consiglio di Amministrazione di revocare le deleghe dal medesimo conferite) sono irrogate dall'Assemblea dei Soci.

3. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a ECOPO S.R.L., come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

CAPO VI

Conclusioni parte generale

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nei D.Lgs. n. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di ECOPO S.R.L. allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, D.Lgs. 81/2008, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.